

## ACCORDO QUADRO

TRA

il **Politecnico di Bari** (di seguito anche denominato “Politecnico” o “Ateneo”), con sede legale in Bari, Via Amendola 126/B C.F. 93051590722, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Francesco Cupertino, domiciliato per la carica presso la sede del Politecnico di Bari;

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società” e congiuntamente con il Politecnico, “le Parti”), con sede in Roma, via Nomentana n. 41, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall’Ing. Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di amministrazione del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

### PREMESSE

VISTO il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema”*;

CONSIDERATO che il Politecnico di Bari è una Università pubblica e autonoma italiana che ha quali finalità il progresso culturale in campo scientifico, tecnologico, umanistico ed economico-sociale, la formazione superiore e il trasferimento tecnologico, prioritariamente negli ambiti dell’Ingegneria, dell’Architettura e del Design e in generale della cultura politecnica;

VISTO lo Statuto del Politecnico, emanato con decreto rettoriale del 14 marzo 2019;

CONSIDERATO che il Politecnico, ai sensi del proprio Statuto, è un’istituzione pubblica dotata di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, che opera secondo i principi della democrazia, del pluralismo e delle libertà individuali e collettive, promuovendo la più ampia partecipazione e garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;

ATTESO che il Politecnico persegue l’efficace attuazione della sua missione istituzionale attraverso la valorizzazione continua delle capacità scientifiche e didattiche dei docenti, delle capacità professionali del personale dell’Ateneo, e con il coinvolgimento pro-attivo della componente studentesca;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 10 del proprio Statuto, il Politecnico favorisce la cooperazione con altre Università, Enti di Ricerca e Organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, finalizzata al perseguimento dell’eccellenza scientifica, didattica e organizzativa;

CONSIDERATO che il Politecnico di Bari ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato il trasferimento tecnologico ed i servizi al sistema socio-economico e al territorio;

CONSIDERATO che il Politecnico di Bari intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della stessa;

ATTESO che gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell'eccellenza presenti nell'Ateneo e nel sistema socio-economico territoriale;

CONSIDERATO che il Politecnico di Bari intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;

VISTO lo schema dell'“*in house providing*”, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “*Codice dei contratti pubblici*”, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 per le disposizioni vigenti;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

TENUTO CONTO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, a seguito del quale la Sogesid S.p.A. si configura come Società che svolge servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Sogesid S.p.A. “*opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*” e che “*produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto, per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” di cui alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità,

competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, configurandosi pertanto come Società *in house providing* sia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

VISTA la delibera n. 428 del 5 maggio 2019 con la quale l'ANAC ha iscritto i Dicasteri controllanti nell'“*Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*” riconoscendo la Sogesid S.p.A. quale Società in house del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della citata norma;

VISTO il decreto interministeriale 17 febbraio 2023, n. 79, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 1° marzo 2023, al n. 552, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante “*Ricostituzione del Comitato di controllo analogo congiunto sulla Società Sogesid S.p.A.*”;

CONSIDERATO che le Parti intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di studio, analisi e ricerca condotte dal Politecnico di Bari possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività/servizi erogati dalla Società;

RITENUTO pertanto di dover disciplinare, con il presente Accordo Quadro, le modalità di raccordo tra il Politecnico di Bari e la Sogesid S.p.A. nell'ottica di avviare un'azione sinergica in materia di tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile, in coerenza con le rispettive *mission* e prerogative istituzionali;

CONSIDERATO che la collaborazione tra le Parti potrà consentire il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico su tematiche ambientali che vedono un coinvolgimento istituzionale della Società, fornendo un valore agli output ed alle prestazioni specialistiche previste;

CONSIDERATO che contestualmente e parallelamente alla collaborazione su attività istituzionali, le Parti possono mutualmente avvalersi delle rispettive competenze specialistiche da coinvolgere in iniziative formative ed informative, assicurando un valore aggiunto alla qualità delle azioni promosse ciascuno nel proprio contesto operativo;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le “*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”;

VISTO l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”, che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante l’aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 “*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Articolo 1

#### *(Premesse)*

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

### Articolo 2

#### *(Finalità)*

1. La collaborazione tra le Parti è finalizzata al perseguimento degli obiettivi di comune interesse sulle tematiche ambientali, con particolare riferimento ai segmenti di cui all’art. 3, che vedono un coinvolgimento istituzionale della Sogesid S.p.A., fornendo un valore aggiunto agli *output* ed alle prestazioni specialistiche previste.
2. Il presente Atto Quadro definisce e disciplina i rapporti, sotto il profilo procedurale ed amministrativo/finanziario, nel rispetto delle rispettive *mission* e prerogative di sviluppo.

### Articolo 3

#### *(Direttrici tematiche oggetto della collaborazione)*

1. Gli ambiti di collaborazione tra le Parti saranno focalizzati sui segmenti ambientali di seguito indicati:
  - gestione delle risorse idriche;
  - bonifiche e risanamento ambientale;
  - dissesto idrogeologico;
  - infrastrutture;
  - efficientamento energetico e fonti rinnovabili.
2. Rispetto ai segmenti ambientali di cui al comma 1, oltre ad una collaborazione funzionale alle specifiche esigenze della Società nell’ambito delle commesse istituzionali di rilievo, le Parti concordano sull’opportunità di collaborare al fine di approntare i medesimi temi in una logica di sistema, nell’ambito:
  - dei ***processi di risanamento ambientale finalizzati anche alla rifunzionalizzazione delle aree bonificate***, restituendole ad un uso funzionale della collettività;
  - degli ***interventi integrati sul territorio*** volti a garantire una osmosi sostenibile tra la realtà urbana e quella portuale;
  - della ***rigenerazione urbana***;
  - dei ***processi di sperimentazione di nuovi materiali eco-compatibili***, ai fini della realizzazione di interventi infrastrutturali, a partire dalle aree portuali.
3. Potranno essere attivati tirocini curriculari ed extracurriculari presso le strutture della Sogesid S.p.A. a favore degli studenti e/o neolaureati iscritti ai corsi universitari, master e dottorati di ricerca promossi dal Politecnico, individuati sulla base degli *skills* professionali strettamente connessi alle iniziative messe in campo dalla Società, a partire da quelle di cui ai commi 1 e 2.

4. Nell'ambito della collaborazione potranno essere organizzate visite e stages didattici indirizzati agli studenti e attivate delle sessioni formative, anche attraverso seminari di approfondimento su alcune tematiche di preminente interesse delle Parti, con un'osmosi tra personale docente e personale della Società.
5. Le Parti possono estendere per consenso lo scopo e la portata della collaborazione a ulteriori aree di azione, tenendo conto delle rispettive priorità e competenze e ruoli.

#### **Articolo 4** ***(Modalità di attivazione delle iniziative)***

1. L'attivazione del Politecnico per l'esecuzione delle attività disciplinate dal presente Accordo Quadro, avrà luogo attraverso specifici Atti di Attivazione, aventi ad oggetto l'attività richiesta all'Ateneo nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'efficace svolgimento del servizio.
2. Per le attività di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, saranno previsti Atti di Attivazione dedicati alla disciplina in materia.
3. L'Atto di Attivazione sarà trasmesso a mezzo pec al Politecnico, il quale provvederà, entro e non oltre dieci (10) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'Atto di Attivazione, a trasmettere a mezzo pec alla Società l'accoglimento dell'istanza corredata con la proposta operativa ed organizzativa. Qualora l'attivazione preveda anche il riconoscimento di un corrispettivo, il riscontro dovrà contemplare pertinente offerta tecnico-economica.
4. Concluso l'iter congiunto di verifica e approfondimento della documentazione di cui al comma 3, la Società provvederà a trasmettere al Politecnico l'Atto di Attivazione consolidato a mezzo pec, ai fini dell'avvio delle attività.

#### **Articolo 5** ***(Corrispettivi per le prestazioni, modalità e termini di pagamento)***

1. Il corrispettivo spettante al Politecnico, qualora previsto, sarà quantificato sulla base degli specifici incarichi conferiti dalla Sogesid S.p.A. all'Ateneo, secondo quanto previsto all'art. 4.
2. I pagamenti a favore del Politecnico saranno erogati secondo termini e modalità definite a corredo delle offerte tecnico-economiche presentate dal medesimo Ateneo rispetto ai singoli atti di attivazione di cui all'art. 4.

#### **Articolo 6** ***(Proprietà dei risultati)***

1. La proprietà degli *output* realizzati in attuazione del presente Atto, qualora remunerati, resta in capo alla Sogesid S.p.A., con facoltà del Politecnico di utilizzarli a fini scientifici ed accademici.
2. Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richiamino attività definite in attuazione del presente atto, sono tenute a citare lo stesso nonché la controparte contraente in qualità di partner.

#### **Articolo 7** ***(Diritto di recesso)***

1. Le Parti hanno diritto di recedere dal presente atto in qualunque momento, previo il pagamento - per gli Atti di Attivazione onerosi - delle attività già eseguite. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di (almeno) 10 giorni dalla data del recesso.

**Articolo 8**  
***(Decorrenza, durata e pubblicità)***

1. Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di trentasei (36) mesi, prorogabile di comune accordo tra le Parti. È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.
2. Il presente atto verrà pubblicato sui siti istituzionali delle Parti contraenti.

**Articolo 9**  
***(Modifiche)***

1. Le modifiche al presente Atto potranno essere apportate solo tramite accordo tra le parti previa delibera degli Organi competenti.

**Articolo 10**  
***(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)***

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), Sogesid dichiara di impegnarsi, nell'attuazione del presente Accordo Quadro, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.
3. Il Politecnico è dotato di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i nonché di un Codice Etico, entrambi presenti e consultabili sul sito web di pertinenza.
4. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi alle relative previsioni, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dal presente atto.
5. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione del presente atto, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

**Articolo 11**  
***(Responsabile dell'Accordo Quadro)***

1. Il Politecnico individua il Magnifico Rettore Prof. Francesco Cupertino in qualità di Responsabile del presente atto, il quale vigila sulla corretta applicazione dello stesso e dirime eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.

2. Referente della Sogesid S.p.A. per il presente Accordo Quadro è l'Amministratore Delegato della Società, o suo delegato.
3. I referenti tecnici del presente atto sono i seguenti:
  - ✓ per il Politecnico, **Prof.ssa Ing. Gabriella Balacco**;
  - ✓ per la Sogesid S.p.A., **Ing. Vito Specchio**.
4. I suddetti incarichi non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

**Articolo 12**  
***(Trattamento dei dati personali)***

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Ciascuna Parte, nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, s'impegna ad applicare misure di sicurezza idonee a proteggere i dati personali ricevuti dall'altra Parte contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentali, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed a quelle dedotte nel presente Accordo Quadro. I medesimi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi in relazione alle finalità sopraindicate, e potranno venire a conoscenza degli stessi in qualità di incaricati o responsabili del trattamento.
4. Le Parti, nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.
5. I soggetti cui si riferiscono i dati potranno esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 rivolgendosi al rispettivo Titolare del trattamento. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
6. Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito del presente Accordo Quadro, si impegnano sin d'ora a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla Normativa sulla protezione dei dati personali applicabile.

**Politecnico di Bari**

Il Rettore  
*Prof. Francesco Cupertino*

**Sogesid S.p.A.**

Amministratore Delegato  
*Ing. Errico Stravato*

*Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.*